



	<b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	
	<b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b>	Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3

**INDICE**

1. Scopo
2. Descrizione delle attività

REVISIONE	DATA	REDATTO	Membro Gruppo di Lavoro Audit	APPROVATO
Rev.0 (Emissione)	26/05/2015	GdL	 Dott. Dino Cesare Lafiandra	Dirigente IAPZ - SA <b>AZIENDA USL RIETI</b> DIRETTORE U.O.C. SANITA' ANIMALE Dott. ANGELO TOMI Dott. A. Toni 

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI</p>	<p><b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>	
	<p><b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b></p>	<p>Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3</p>	<p>Pag. 2 di 9</p>

## 1. OBIETTIVI

L'eradicazione della leucosi bovina, così come l'acquisizione ed il mantenimento delle qualifiche territoriali consentono di:

- garantire agli allevamenti vantaggi di tipo sanitario, economico e commerciale;
- diradare i controlli con risparmio di risorse umane e materiali per la Sanità Pubblica Veterinaria.

A tal fine è necessario mantenere uniformità di comportamenti sul territorio regionale, tenendo conto di eventuali differenze nello stato sanitario delle diverse province.

L'obiettivo, indicato anche dal vigente Piano Sanitario Regionale, è quello di acquisire e mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne per tutte le province della Regione.

Le condizioni affinché un territorio possa essere dichiarato Ufficialmente Indenne da leucosi bovina sono le seguenti:

non è stato constatato, in base a osservazioni cliniche o in seguito ad esami di laboratorio, alcun caso di leucosi bovina enzootica, né si è avuta conferma di alcun caso nel corso degli ultimi 2 anni; tutti gli animali di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a 2 prove eseguite ad un intervallo di almeno 4 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi e almeno il 99,8% degli allevamenti bovini è stato dichiarato Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica

oppure:

- nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato confermato nella provincia in questione negli ultimi tre anni, e la presenza di tumori che si sospettano essere dovuti a leucosi bovina enzootica è notificata obbligatoriamente ai fini degli esami di laboratorio e tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi sono stati sottoposti con esito negativo alle prove previste nei 24 mesi precedenti

oppure:

- si dimostra, con un tasso di affidabilità del 99%, che gli allevamenti infetti sono meno dello 0,2%.

Il territorio mantiene la qualifica se:

- tutti gli animali macellati nel territorio dello Stato membro o della provincia in questione sono soggetti ad ispezioni ufficiali post mortem e tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica sono notificati ai fini degli esami di laboratorio;
- lo Stato membro notifica alla Commissione tutti i casi di leucosi bovina enzootica che si verificano nella provincia;
- tutti gli animali che reagiscono positivamente alle prove diagnostiche vengono abbattuti ed i rispettivi allevamenti restano soggetti alle restrizioni sino a quando verrà ripristinata la loro qualifica;
- tutti i bovini di età superiore a due anni sono stati sottoposti una volta a prova durante i primi cinque anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica in modo che si dimostri con un grado di certezza del 99% che l'infezione ha colpito meno dello 0.2% degli allevamenti.

## 2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE <b>ASL Rieti</b>	<b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	 <b>REGIONE LAZIO</b>	
	<b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b>	Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3	Pag. 3 di 9

a. ALLEVAMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Devono essere sottoposti a controllo tutti gli allevamenti bovini e bufalini in cui sia presente almeno un riproduttore.

Al momento del controllo il veterinario ufficiale compila il modello 2/33. Una copia del modello, completa dell'esito delle analisi di laboratorio, dovrà essere consegnata o inviata all'allevatore.

La profilassi per l'eradicazione della leucosi è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento.

Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione;
- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio con addebito di spesa.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della vigente normativa; in occasione dei controlli periodici in allevamento il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corretta tenuta del registro aziendale, riportando nell'apposito spazio la data, l'esito del controllo e la firma.

b. QUALIFICA SANITARIA

Acquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da LEB

Per acquisire la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutti i capi devono essere esenti da sintomi clinici ed anatomo patologici da almeno 2 anni e tutti i capi di oltre 12 mesi devono aver reagito negativamente, nel corso degli ultimi 12 mesi, a due prove sierologiche eseguite ad un intervallo di almeno 4 mesi

oppure

- sono soddisfatti i requisiti di cui al primo punto e l'azienda è situata in un territorio Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica.

**Allevamenti di nuova costituzione**

Devono essere costituiti con animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Questi allevamenti acquisiscono la qualifica per via induttiva ma devono essere compresi tra gli allevamenti da sottoporre a controllo nel corso dell'anno.

**Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli**

Per il mantenimento della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne tutti i capi di età superiore ai 12 mesi devono essere sottoposti a controlli annuali.

La frequenza delle prove può essere modificata in relazione allo stato sanitario del territorio su autorizzazione dell'Autorità competente.

Nelle province che hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Ufficialmente Indenne ai sensi D.Lgs. 196/99, i controlli dovranno interessare annualmente almeno:

- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi nel 20% degli allevamenti controllabili presenti sul territorio (così da testare in cinque anni il 100% degli allevamenti controllabili)

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI</p>	<p><b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>	
	<p><b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b></p>	<p>Rev. 0 Del 30/09/2015</p>	<p>Pag. 4 di 9</p>

- tutti i bovini di età superiore a 24 mesi in una quota percentuale pari al 15% di allevamenti selezionati in base a criteri di rischio quali:
- precedenti focolai in azienda o correlazione con altri focolai
- vicinanza con territori a qualifica sanitaria inferiore o sconosciuta
- frequenti compravendite di animali
- elevata consistenza dell'allevamento
- management aziendale
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici
- irregolarità riscontrate durante i controlli effettuati per il regolamento (CE) n. 1082/03.

Nelle aziende risanate da meno di 2 anni il controllo mantiene cadenza annuale sui capi di età superiore ai 12 mesi.

Le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

- Sospensione della qualifica

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica è sospesa se:

- l'allevamento è sospetto di infezione (si veda al paragrafo "Gestione dei focolai" – "Allevamento sospetto d'infezione")
- sono stati introdotti animali privi di certificazione
- un solo animale ha reagito positivamente ad una prova ufficiale e
  - a. il bovino positivo è stato identificato, isolato e macellato immediatamente e, comunque, non
  - b. oltre 8 giorni dalla notifica ufficiale
  - c. i capi di età inferiore a 12 mesi e nati dall'animale infetto sono stati posti sotto vincolo sanitario e destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale. Tuttavia l'Autorità competente può concedere una deroga alla macellazione qualora il vitello sia stato separato dalla madre subito dopo la nascita e rimanga nell'azienda fino all'età di 24 mesi, quando sarà sottoposto a prova diagnostica, oppure si può disporre l'invio di detti animali ad un centro da ingrasso in vincolo sanitario
  - d. il controllo è stato esteso a tutti gli animali di età superiore a 12 mesi
  - e. è stata svolta un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente correlati sono stati sottoposti a due controlli sierologici ufficiali a distanza di almeno tre mesi l'uno dall'altro.

La sospensione è revocata quando tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi ad un esame sierologico ufficiale effettuato almeno tre mesi dopo:

- l'eliminazione del capo positivo e dell'eventuale prole e/o
- l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione e/o
- la formulazione del sospetto.

Nel caso di riscontro di lesioni sospette in sede di macellazione, la sospensione è revocata quando le analisi di laboratorio permettono di escludere la malattia.

### **Revoca della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è revocata se:

- più animali sono risultati positivi alla prova sierologica
- sono stati introdotti animali non identificati e/o provenienti da allevamenti privi di qualifica.

Per il ripristino della qualifica si rimanda al paragrafo "Gestione dei focolai" - "Allevamento infetto" -

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE <b>ASL RIETI</b>	<b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	 <b>REGIONE LAZIO</b>	
	<b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b>	Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3	Pag. 5 di 9

punto IV.

Nel caso di introduzione di animali sprovvisti di certificazione, non identificati o provenienti da allevamenti privi di qualifica, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

### **c. ALLEVAMENTI DA INGRASSO**

Sono allevamenti sprovvisti di qualifica sanitaria, poiché non sottoposti a controlli periodici, i cui capi possono essere movimentati soltanto verso impianti di macellazione.

Tuttavia, al fine di consentire le movimentazioni tra aziende da ingrasso, la Regione Lazio riconosce a tali allevamenti uno stato di accreditamento, autorizzato dall'Azienda U.S.L. competente per territorio, che prevede:

- l'introduzione di animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi o accreditati e, se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti
- l'applicazione di specifici piani di sorveglianza per tubercolosi, brucellosi e leucosi consistenti nel sottoporre ogni anno a prove ufficiali un numero di capi statisticamente significativo sulla base di tabelle predisposte dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Perdono l'accreditamento gli allevamenti in cui non siano più soddisfatti i predetti requisiti.

Soltanto allevamenti accreditati possono movimentare capi verso altri allevamenti da ingrasso previo controllo individuale per tubercolosi, brucellosi e leucosi nei 30 giorni precedenti.

Nel corso della vita di un capo è consentita una sola movimentazione fra un ingrasso ed un altro.

Gli animali provenienti da allevamenti da ingrasso, ancorché accreditati, non possono in alcun modo entrare in circuiti da riproduzione.

### **d. STALLE DI SOSTA**

Le stalle dei commercianti rappresentano un punto critico nella gestione dei piani di risanamento, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza.

Tali strutture devono essere autorizzate in base al D.Lgs. 196/99 e devono essere previste unità epidemiologiche distinte per il ricovero di bovini di diverso status sanitario.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni. Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e divengono a tutti gli effetti allevamenti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a vigilanza con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione di una percentuale significativa dei bovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria
- verifica della presenza dei passaporti e rispondenza dei dati con gli animali effettivamente presenti
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

L'effettuazione e l'esito dei controlli dovranno essere annotati dal veterinario ufficiale sul registro aziendale.

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE <b>ASL RIETI</b>	<b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	 <b>REGIONE LAZIO</b>	
	<b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b>	Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3	Pag. 6 di 9

#### e. MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

La movimentazione degli animali rappresenta uno dei principali fattori di rischio.

Possono essere movimentati animali destinati alla riproduzione o all'ingrasso soltanto se provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e, se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti la data di ingresso nel nuovo allevamento.

Le prove diagnostiche nell'azienda di origine non sono necessarie quando gli animali provengono da uno Stato membro o da una provincia di uno Stato membro riconosciuti Ufficialmente Indenni dalla Commissione Europea.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 196/96, qualora vengano introdotti animali provenienti da territori privi di qualifica comunitaria che non sono stati sottoposti alle prove diagnostiche nell'allevamento di provenienza, questi dovranno essere isolati e saggiati entro 30 giorni dall'arrivo.

Il Settore Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente sull'allevamento di destinazione può prevedere un ulteriore controllo ufficiale sui capi provenienti da stalle di sosta, fiere, mercati o da territori di stato sanitario inferiore. Poiché prove tubercoliniche ravvicinate tendono a desensibilizzare, si deve tenere conto dei precedenti controlli. Tra una intradermoreazione e la successiva deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 42 giorni.

Limitatamente agli allevamenti da ingrasso è consentita l'introduzione di animali provenienti da altri allevamenti da ingrasso purché accreditati, previo controllo individuale favorevole per tubercolosi brucellosi e leucosi nei 30 giorni precedenti l'introduzione.

Nel corso della vita di un capo è consentita una sola movimentazione fra un ingrasso ed un altro.

Gli allevamenti da ingrasso non accreditati possono movimentare esclusivamente verso impianti di macellazione.

Durante la movimentazione i capi devono essere scortati dalla Dichiarazione di Provenienza (mod. 4) su cui dovranno essere indicati:

- la data del controllo individuale
- la data di controllo dell'allevamento (se da riproduzione)
- lo stato sanitario dell'allevamento (Ufficialmente Indenne o ingrasso accreditato)
- lo stato sanitario del territorio.

#### f. GESTIONE DEI FOCOLAI

##### **Allevamento sospetto di infezione**

Un allevamento è da considerarsi sospetto di infezione in caso di:

- correlazione epidemiologica con focolai di leucosi bovina enzootica
- riscontro di lesioni riferibili a leucosi bovina enzootica in sede di ispezione al macello, in attesa della conferma o della smentita da parte del laboratorio.

In attesa di un esito certo il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio, e in particolare deve prescrivere:

- isolamento del/i capo/i sospetto/i
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	<b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	 REGIONE LAZIO	
	<b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E          L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA          ENZOOTICA</b>	Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3	Pag. 7 di 9

direttamente al macello in vincolo sanitario

- istruzioni affinché, a scopo precauzionale, il colostro e il latte prodotto dai capi sospetti vengano sottoposti a risanamento prima di essere somministrati a vitelli o annuoli.
- Inoltre il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve provvedere a:
- ritirare i passaporti di tutti i capi presenti in azienda
- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne
- eseguire le prove diagnostiche su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.
- Allevamento infetto e apertura di focolaio

Un allevamento è da considerarsi infetto quando:

- uno o più capi reagiscono positivamente alle prove diagnostiche ufficiali e/o
- sono presenti manifestazioni cliniche o lesioni anatomo patologiche confermate da indagini di laboratorio.

In attesa delle disposizioni ufficiali il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve fornire indicazioni scritte all'allevatore per evitare la diffusione del contagio.

**Prescrizioni per l'allevatore:**

- isolamento degli animali infetti
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente per l'invio di capi direttamente al macello o a centri da ingrasso in vincolo sanitario
- divieto di monta
- il colostro delle vacche e bufale infette deve essere eliminato o risanato prima della somministrazione a vitelli od annuoli
- il latte delle vacche e bufale infette destinato all'alimentazione dei vitelli o degli annuoli deve essere sottoposto a bollitura
- locali e attrezzature devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e con rilascio del relativo certificato, entro 7 giorni dall'allontanamento dei capi infetti
- i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni carico.

**Adempimenti del Servizio veterinario:**

- revoca della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne; in caso di positività di un solo animale la qualifica non è revocata ma sospesa purché siano rispettati i tempi prescritti per l'abbattimento
- ritiro del passaporto di tutti i capi dell'allevamento
- verifica della rispondenza tra i capi presenti in banca dati nazionale e quelli presenti in azienda;
- identificazione degli animali infetti riportando sul passaporto la dicitura "animale infetto da leucosi bovina enzootica" con timbro e firma del veterinario ufficiale
- sequestro degli animali infetti
- rintraccio ed identificazione dei vitelli nati da madri infette dalla data dell'ultimo controllo favorevole con obbligo di macellazione. Tuttavia l'Autorità competente può concedere una deroga alla macellazione qualora il vitello sia stato separato dalla madre subito dopo la nascita e rimanga nell'azienda fino all'età di 24 mesi, quando sarà sottoposto a prova diagnostica. In alternativa si può disporre l'invio di detti animali ad un centro di ingrasso sotto vincolo sanitario.
- segnalazione al Sindaco per l'adozione dell'ordinanza di sequestro

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI</p>	<p><b>Regione Lazio</b> <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b> Dipartimento di Prevenzione Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>	
	<p><b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA</b></p>	<p>Rev. 0 Del 30/09/2015</p>	<p>Pag. 8 di 9</p>

- segnalazione alla Regione entro 24 ore dalla conferma ufficiale
- segnalazione ai Servizi Veterinari competenti in caso di contatto con animali di allevamenti ubicati in altro territorio
- indagine epidemiologica con compilazione della scheda di rilevamento dati in un focolaio da inviare a:
  - Sezione dell'I.Z.S. competente per territorio che provvederà ad inviarne copia all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale Regione Lazio- Area Sanità Veterinaria
  - Centro nazionale di referenza c/o I.Z.S. dell'Umbria e delle Marche – Perugia.

#### **Operazioni di risanamento:**

- invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica ufficiale che deve avvenire entro 7 giorni dalla conferma dell'I.Z.S.
- In caso di positività singola il capo infetto deve essere inviato al macello entro 8 giorni dalla notifica, in tal modo la qualifica dell'allevamento può essere sospesa anziché revocata.
- Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso telefonico e prenotazione via fax del modello 4), scortati da:
  - modello 4
  - copia della scheda di stalla (mod. 2/33)
  - passaporto in busta chiusa timbrata e firmata del veterinario ufficiale.
- Sul modello 4 e sul passaporto, per consentire gli adempimenti di competenza al veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da leucosi bovina enzootica..
- esecuzione delle prove sierologiche ufficiali su tutti i capi dell'allevamento di età superiore a 12 mesi
- eliminazione degli animali sieronegativi alle prove ufficiali se la situazione epidemiologica dell'allevamento è tale da consigliarne l'abbattimento. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente può disporre l'applicazione di tale misura su parere conforme della Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria e della sezione dell'I.Z.S. competente per territorio
- estensione delle prove sierologiche ufficiali a tutti gli allevamenti i cui animali appartenenti a specie sensibili abbiano avuto contatti con i soggetti considerati infetti dalla data dell'ultimo controllo favorevole.
- Il ripopolamento è consentito dopo che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove distanziate da almeno 4 mesi, la prima della quale da effettuarsi non prima di 3 mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

#### **Riacquisizione della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove consecutive effettuate ad un intervallo di 4 mesi; la prima prova deve essere effettuata almeno 3 mesi dopo l'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

#### **Macellazione di capi infetti o sospetti**

Il veterinario ufficiale del macello cui vengono inviati animali infetti o sospetti deve:

- a. inviare il modello 9/33 (Attestato di abbattimento di animali infetti), per gli animali risultati

	<p align="center"><b>Regione Lazio</b>  <b>Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti</b>  Dipartimento di Prevenzione  Area di Coordinamento di Sanità Pubblica  Veterinaria e Sicurezza Alimentare</p>		
	<p align="center"><b>PROCEDURA OPERATIVA PER LA PROFILASSI E  L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA  ENZOOTICA</b></p>	Rev. 0 Del 30/09/2015 PGSA_IAPZ3	Pag. 9 di 9

- positivi alle prove, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente sull'allevamento
- b. prelevare i campioni da inviare alla Sezione dell'I.Z.S. competente per territorio secondo le indicazioni contenute nella Scheda di rilevamento dati al macello”.

**Riscontro di lesioni alla macellazione ordinaria**

In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario ufficiale del macello deve:

- inviare il materiale patologico alla sezione dell'I.Z.S. competente per territorio, accompagnato dalla “scheda di rilevamento dati al macello”.
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato via fax al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria.

Entro 8 giorni dall'avvenuta macellazione faranno seguito i documenti originali mediante posta ordinaria.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di origine (allevamento da riproduzione, da ingrasso o stalla di sosta) adotterà le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione.

Dovrà essere trasmessa alla Regione Lazio – Area Sanità Veterinaria una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.